



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVII LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 11 del 23 gennaio 2018

Servizio Lavori d'Aula

**II - DISCUSSIONE UNIFICATA DI MOZIONI SUL TEMA DEI RIFIUTI IN
SICILIA: NN. 1-6-9-10-12-13-14-15-16**

XVII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 1 - Ritiro in autotutela del D.A. n. 403/GAB del 25 ottobre 2017.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

la società AGIRECO con sede in Agira(EN), c.da Spinapulci s.n.c., in data 02/11/2016 ha presentato istanza di V.I.A. al Servizio V.A.S -V.I.A dell'ARTA-Dipartimento Territorio e Ambiente, sul progetto relativo a un discarica di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, da realizzare in c/da Serra Campana, nel territorio del comune di Agira (EN);

in data 12/10/2017, la Commissione preposta esprimeva parere favorevole alla procedura di Impatto Ambientale Via;

a seguito di tale parere, con D.A. n. 403/GAB, del 25/10/2017, l'assessore regionale pro tempore, dott. Maurizio Croce, rilasciava autorizzazione all'esecuzione dell'opera;

CONSIDERATO che:

ad opinione degli scriventi esistono gravi dubbi sulla legittimità della nomina dei componenti della sopracitata Commissione avvenuta con D.A. n.230 del 27.05.2016;

si ritiene, invero, che l'individuazione incentrata sull'intuitu personae dei soggetti cui veniva conferito l'incarico di componente della Commissione, ovverosia 30 professionisti esterni all'Amministrazione regionale (ingegneri, architetti, geologi, avvocati, ecc.), proveniente tutti da studi professionali privati, ai quali è demandata la trattazione delle autorizzazioni ambientali (VIA, VAS, AIA, ecc.), si ponga in contrasto con i principi espressi più volte, in casi analoghi, dal Consiglio di Stato(Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. N.8253 del 2009) e riportati dalla Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nella Deliberazione n. SCCLEG/09/2016/PREV, il quale ha più volte affermato di non poter ritenere che la disciplina legislativa abbia previsto uno spoils system in relazione ad incarichi di esclusivo profilo tecnicoprofessionale in contrasto con i dettami della Corte Costituzionale (sentenza n. 104 del 2007), in base ai quali l'istituto non appare

./..

giustificato per incarichi a contenuto tecnico non implicanti una diretta e fiduciaria collaborazione con i vertici politici;

risulta fuor di dubbio, ebbene, che gli incarichi in questione siano da annoverare tra quelli ad esclusivo profilo tecnico-professionale e non espressione di quella alta amministrazione che giustificerebbe nomine fiduciarie, così operando, altresì, si contravvengono le norme anticorruzione, poiché trattasi di funzioni di amministrazione attiva e non di carattere fiduciario-politiche, ponendo dubbi su una possibile ingerenza della politica e contravvenendo ai principi di separazione della politica dalla gestione amministrativa sanciti (ex multis) dalla L.R. 10/2000 e dalle norme anticorruzione;

si ritiene inoltre che, anche nell'esercizio discrezionale di un potere amministrativo, i provvedimenti adottati a valle dell'iter selettivo debbano essere supportati da adeguata motivazione, nel caso de quo inesistente, ma che è da ritenersi obbligatoria, in quanto, ampliando la sfera giuridica dei destinatari, può comportare la compressione di quella di altri soggetti, quali il personale e le competenze già presenti nell'apparato regionale e quindi deve riportare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare la decisione finale, rispetto ad altre soluzioni possibili, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, così come espresso dalla Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato chiamata ed esprimersi in un caso analogo (Deliberazione n. SCCLEG/09/2016/PREV);

APPRESO che:

la Procura di Enna ha recentemente aperto un fascicolo conoscitivo sulla discarica di rifiuti speciali in contrada Serra Campana-Cote ad Agira (En), l'indagine mira ad accertare la regolarità del procedimento in quanto, così come riportato dagli organi di stampa, la discarica dovrebbe essere costruita sul terreno di un ex consigliere comunale di Agira e si paventa che alcuni soci della società AGIRECO potrebbero avere legami di parentela con funzionari degli enti preposti a rilasciare i pareri e le autorizzazioni;

a ciò si aggiunga che con deliberazione della Giunta Comunale n. 196, del 27/11/2017, il Comune di Agira (EN) approvava la proposta di ricorso al TAR avverso il sopracitato D.A. n. 403GAB, del 25/10/2017, a causa di numerosi vizi che

./..

inficerebbero l'intero procedimento autorizzativo dell'opera, tra questi ricordiamo:

a) la carenza di istruttoria del D.A. n. 403/GAB del 25/10/2017, in quanto non tiene conto delle barriere idrauliche, manca il monitoraggio delle acque, del reticolo idrico minore oltre la modifica del paesaggio, non sono state previste soluzioni alternative;

b) l'Autorità competente non risulta aver avviato la verifica di assoggettabilità alla Vas ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 152/2006;

c) il progetto dovrebbe realizzarsi su un sito che ricade urbanisticamente in zona E agricola del vigente PRG e, pertanto, necessita di VAS in quanto l'approvazione determinerebbe automaticamente una variante al medesimo PRG;

d) il sito indicato in progetto ricadente in zona E agricola del PRG vigente del comune di Agira, risulta ubicato a 1,600 dal perimetro del S.I.C. denominato Vallone di Piano della Corte e quindi all'interno della fascia di km 2,00 dalla zona sensibile e ciò contrariamente alla violazione dello studio di impatto ambientale prodotta dalla Società AGIRECO in cui viene indicato erroneamente che il progetto non interferisce con siti di interesse comunitario;

e) sullo studio di V.I.N.C.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale), richiesto dall'Ufficio Tecnico del comune di Agira con nota prot. n. 22960 del 27/12/2017, nel D.A. n. 403/GAB, del 25/10/2017 si legge: non ricorrono gli estremi di legge (L. 357/97 e L. reg. n. 16 del 2016) previsti per lo studio addetto (). Tale affermazione si pone in palese contrasto con quanto disposto nell'Aggiornamento del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali, approvato in Sicilia con Decreto Presidenziale del 21 aprile 2017, n. 10, il quale stabilisce che dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza tutti i nuovi impianti da localizzarsi entro il raggio di 2 km dal perimetro dei Siti Natura 2000, inoltre, si ricorda che gli Enti Gestori potranno richiedere lo Studio di Incidenza anche per i progetti posti a una distanza superiore ai 2 km rispetto ai siti di Rete Natura 2000, la cui realizzazione, in seguito a una maggiore e dettagliata descrizione operativa, potrebbe avere dei riscontri negativi, sia diretti sia indiretti, sulla salvaguardia dei siti di Rete Natura 2000 e/o sulla connettività ecologica;

CONSIDERATO che:

la discarica di c/da Serra Campana verrebbe realizzata a circa 5 Km dal centro del comune di Agira e a 1,5 Km dalla Riserva Naturale Orientata di Vallone di Piano di Corte, area di interesse

./...

comunitario, protetta dal 2000 dalla Regione ed inclusa nella Rete Natura 2000;

l' impatto ambientale risulterebbe disastroso per un territorio che vorrebbe basare la propria rinascita economica sulla coltura biologica, la quale verrebbe ad essere fatalmente compromessa dalla presenza della discarica e infatti, contro la sua realizzazione, si sono mobilitate migliaia di cittadini e diversi comitati;

a tal proposito ricordiamo il principio del diritto all'assenza di contaminazione, sancito da una sentenza storica del tribunale di Pistoia a tutela degli agricoltori biologici, che riguarda nello specifico la tolleranza zero nei confronti di chi utilizza pesticidi nelle proprietà e nei terreni confinanti con terreni coltivati a biologico, ma che in generale tutela i cittadini e gli agricoltori biologici dalle contaminazioni di qualsiasi natura;

VISTO che:

quello per discarica di rifiuti speciali pericolosi di C.da Serra Campana Cote non è l'unico progetto presentato presso gli Uffici dell'ARTA. Agli atti dell'Assessorato Territorio e Ambiente, invero, giace il progetto per la realizzazione di una discarica per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non in C.da Branche di Agira, della Sapens s.r.l., protocollato il 15 novembre del 2013 con la richiesta di rilascio della Via;

non si comprende la ragione per la quale una richiesta di ben 4 anni fa non sia stata esitata e, invece, il progetto della AGIRECO sia stato così speditamente esitata, anche in presenza dei numerosi dubbi sulla legittimità procedimentale;

alla luce di tutto ciò, secondo gli scriventi si impone una considerazione finale: la scelta di realizzare una nuova discarica, quale quella in oggetto, con un così grave impatto ambientale, che incide su un territorio con vocazione agricola, non soltanto dovrebbe essere animata da un maggiore senso di responsabilità rispetto a quello mostrato, ma, soprattutto, dovrebbe essere inserita in un contesto più vasto, quale è un Piano Rifiuti regionale, documento imprescindibile ove valutare tutte le implicazioni di una tale scelta, il quale abbia come precipuo scopo il benessere del territorio, dell'ambiente e della salute dei siciliani;

a tal proposito si ricorda che ancora la Sicilia è priva di un Piano Rifiuti e che tale

./..

Piano deve rifarsi alla Direttiva 2008/98/CE- del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che costituisce un quadro giuridico per i rifiuti in ambito europeo e rappresenta l'intenzione del legislatore di porre l'attenzione sull'intero ciclo dei rifiuti dalla produzione sino allo smaltimento ed in particolare sulle possibilità di recupero e riciclo dei rifiuti stessi al fine di prevenire e ridurre gli impatti ambientali e sanitari dovuti alla produzione e gestione. Il trattamento dei rifiuti, pertanto, deve essere perseguito secondo una gerarchia che vede in primo luogo la prevenzione della produzione dei rifiuti, quindi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero ed infine lo smaltimento;

in Italia il recepimento della Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/Ce, avvenuta con il D. Lgs. 205/10, introduce nell'ambito della normativa nazionale in materia di rifiuti, ed in particolare nel D. Lgs. 152/06 di cui il 205/10 costituisce un aggiornamento, il tema della prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;

le finalità della legge sono: prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità; promuovere la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all'origine la produzione di rifiuti, soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di incentivazione; promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione, rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado; promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali; promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative percentuali; incrementare l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale, che consentano un risparmio di risorse naturali; ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, con la garanzia di un alto grado di tutela e protezione della salute e dell'ambiente; favorire la riduzione dello smaltimento in discarica; riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, anche attraverso soggetti

./..

diversi; valorizzare la partecipazione dei cittadini, con particolare riferimento a forme di premialità economiche in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a procedere all'immediato ritiro in autotutela, annullandolo o revocandolo, del D.A. n. 403/GAB, del 25/10/2017.

(20 dicembre 2017)

PAGANA - FOTI - TRIZZINO - ZAFARANA - CANCELLERI
- SIRAGUSA - PALMERI - TANCREDI - ZITO - DI PAOLA -
SCHILLACI - SUNSERI - DE LUCA A - PASQUA - MARANO -
CAPPELLO - CAMPO - DI CARO - MANGIACAVALLO - CIANCIO
- MARANO - FAVA

XVII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 6 - Iniziative in ordine all'emergenza rifiuti nel territorio della Regione siciliana.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a riferire in Aula circa le novità sulla situazione di crisi nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana, tali da costituire quasi un nuovo e più preoccupante allarme, sfociato, da un lato, nella richiesta di dichiarazione di emergenza rivolta al Governo nazionale e, dall'altro, in ripetute e generiche dichiarazioni alla stampa;

ad indicare nel merito quali siano le misure ritenute necessarie ai fini di una gestione pianificata e strutturata del ciclo dei rifiuti, anche alla luce della protesta dei 50 sindaci della provincia di Palermo e Trapani che si sono costituiti in comitato ed autoconvocati alla presenza del Presidente della Regione.

(11 gennaio 2018)

LUPO - GUCCIARDI - CRACOLICI - ARANCIO -
BARBAGALLO - CAPEO - CATANZARO - DE DOMENICO -
DIPASQUALE - LANTIERI - SAMMARTINO

XVII Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 9 - Revoca della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento e di recupero dei rifiuti pericolosi e non presso il Comune di Scicli (RG).

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che la società A.Ci.F. Servizi srl gestisce un impianto a Scicli nel settore della gestione, trattamento e recupero dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi. Per lo svolgimento della suddetta attività, la ditta ha programmato l'ampliamento dell'impianto, per mezzo della progettazione di una nuova e più ampia piattaforma in grado di allargare lo spettro dei rifiuti che possono essere trattati e riutilizzati nel ciclo produttivo. L'autorizzazione prevede la realizzazione, su una superficie di circa 40.000 mq, di un impianto idoneo al trattamento di rifiuti per complessive 200.000 tonnellate annue, pari a 800 tonnellate al giorno, di cui 85.000 tonnellate non pericolosi e 115.000 pericolosi. L'impianto in questione dista in linea d'aria circa 1.800 metri dal centro abitato di Scicli e circa 1.400 metri dal torrente Fiumara di Modica, nel quale si prevede lo scarico delle acque oleose. Nella zona dell'impianto, peraltro, esistono due discariche di RSU esaurite e dismesse: la discarica comunale di Petrapalio e quella comprensoriale di S. Biagio;

RILEVATO che:

il progetto è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - VIA e a quella di Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA, presso la Regione Siciliana. Con Decreto 159/Gab del 04.05.2015 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006. Con DDS n. 218 del 03.03.2016 l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale acqua e rifiuti ha rilasciato l'AIA;

con decreto 162 Gab del 04.05.2016 l'Assessore regionale all'ambiente, sulla base del presupposto che il giudizio di compatibilità ambientale sarebbe stato reso senza tenere conto dell'Elaborato n.20 (Protocollo di miscelazione - Piano di Gestione operativa), ha sospeso sine die l'efficacia del precedente suo stesso decreto del 4 maggio 2015. Conseguentemente, anche l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, con DDS n.

./..

629 del 05.05.2016 ha sospeso sine die l'efficacia del suo precedente provvedimento del 03.03.2016. La ditta, quindi, ha impugnato tali atti di sospensione dinanzi al Tar di Catania, che con sentenza in forma abbreviata n. 1955 del 21.07.2016 li ha annullati, perché emessi senza alcun termine di scadenza della sospensione medesima;

con provvedimento n. 290/Gab del 25.07.2016, quindi, l'Assessore al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana ha revocato il proprio precedente D.A. n. 159/gab del 04.05.2015, con il quale era stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale. Tale provvedimento di revoca si è basato sulla stessa motivazione del provvedimento di sospensione. La ditta, quindi, ha opposto ricorso avverso i provvedimenti di revoca. Con sentenza n. 3516/2016, il Tar di Catania ha accolto i ricorsi della ditta;

CONSIDERATO che

con nota prot. n. 0032728 dell'1.2.2017 e con nota prot. n. 0016061 del 30.05.2017, il Sindaco del comune di Scicli ha chiesto all'Assessorato regionale al Territorio il riesame del provvedimento autorizzativo. Tale richiesta si è basata su una serie di motivazioni che rendono necessaria una riconsiderazione dell'interesse pubblico alla realizzazione delle opere di cui si tratta, al fine di attivare il potere di annullamento in autotutela ovvero di revoca;

con la nota prot.n. 67462 del 27.9.2017, l'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente ha trasmesso il D.A. n. 330/gab del 22.09.2017 con il quale è stata rigettata la richiesta del Comune di Scicli e confermata la V.I.A. di cui al D.A. 159/GAB del 04/05/2015. Il rigetto si basa sul parere Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente n. 102/2017 del 20.07.2017;

VISTO che:

con l'istanza di riesame, il Comune di Scicli ha evidenziato i gravi pericoli per la salute pubblica connessi all'ampliamento dell'impianto di cui si tratta, sottolineando l'impossibilità ad effettuare concretamente i controlli necessari. Tale pericolo scaturisce dal fatto che l'impianto di cui si tratta, dista in linea d'aria circa 1.800 metri dal centro abitato di Scicli. L'impianto, inoltre, dista poche centinaia di metri da altre frazioni del comune di Scicli densamente popolate, site sempre all'interno dei 2.000 metri dall'impianto.

./..

Uno dei criteri sicuramente prioritari nella scelta dei siti in cui ubicare le discariche è la distanza dai centri abitati, come stabilito dal punto 2.1. dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003. Giova anzi precisare che, secondo la giurisprudenza amministrativa, integra un vincolo escludente la presenza di centri abitati a distanza inferiore ai 2 km. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1272, del 4 marzo 2013). L'impianto di cui si tratta, pertanto, mette in pericolo la salute delle persone che risiedono nelle zone suddette, atteso che non vi è la distanza minima di sicurezza dalle aree abitate;

il Comune di Scicli, nell'ambito del procedimento per il rilascio della VIA, con delibera di G.M. n. 125 del 15.07.2014 ha espresso osservazione negativa alla proposta di intervento, ma tale parere contrario non è stato preso in alcuna considerazione. Inoltre con la delibera di consiglio comunale n. 5 del 19.01.2015, il Comune di Scicli, con riferimento all'area di intervento, ha imposto una disciplina urbanistica diversa rispetto al PRG, riclassificando la stessa quale z.t.o. da sottozona E4 a sottozona E1, con vigenza, a far data dall'adozione, delle norme di salvaguardia di cui all'art. 19 l.r. 71/78. In ragione del parere espresso e della rinnovata pianificazione urbanistica, il Comune di Scicli ha chiesto il riesame mediante annullamento e/o revoca del provvedimento autorizzativo, attestando la palese incompatibilità della realizzazione dell'impianto rispetto agli strumenti di governo del territorio. L'Assessorato regionale, tuttavia, ha ritenuto di non accogliere la richiesta. Invero la verifica di compatibilità di un progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale non è estranea alla V.I.A.. L'art. 22 T.U.A. rimanda all'All. VII per le indicazioni sulle caratteristiche dello studio di impatto ambientale, che al punto 6 prevede: La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie. In applicazione di tale norma, non può non verificarsi la conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed agli eventuali piani generali o di settore e ai vincoli esistenti. Gli strumenti di pianificazione che contengono indicazioni utili sotto questo profilo, quindi, non possono non essere tenuti in considerazione nell'ambito del procedimento di rilascio della V.I.A.;

l'art. 40 del piano paesaggistico della provincia di Ragusa stabilisce che i progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni

./..

profonde dei caratteri paesaggistici del territorio ; anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non preclusi dalla presente normativa, debbono essere accompagnati, ai fini del presente Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i. e che Si considerano interventi di rilevante trasformazione del territorio: [] impianti per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, inclusi discariche, termovalorizzatori, gassificatori, ecc... Si precisa altresì che: Nella localizzazione delle aree per lo smaltimento, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.134 del Codice, si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico ambientali del contesto e le trasformazioni sull'ambiente determinate dalla viabilità di accesso;

l'art. 18 del medesimo Piano paesaggistico prevede inoltre una particolare tutela della viabilità storica, riconoscendo nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico culturale, e stabilendo che: I progetti delle opere da realizzare sono soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Relativamente alle componenti non comprese nei territori sopra detti, gli Enti competenti avranno cura di valutare sulla base dei caratteri culturali sopra descritti e della rilevanza degli oggetti interessati la qualità e l'ammissibilità della opere progettate. Risulta evidente pertanto il contrasto con le norme richiamate dell'impianto in esame, capace di far transitare sulla S.P. 38, che è poco più di una stradina di campagna, circa 800 tonnellate al giorno di rifiuti (tante sono quelle dichiarate in AIA ed in VIA). Sulla S.P. 38, quindi, dovrebbero transitare quotidianamente 35 autotreni, per 70 viaggi al giorno, ossia circa 10 all'ora. La larghezza e la struttura della strada rendono impossibile un transito di tali dimensioni;

nel caso di specie, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa non ha espresso il proprio parere né al fine dell'emanazione del D.A. n. 159/GAB del 4.5.2015, né a seguito dell'istanza di riesame del Comune di Scicli, né sulla valutazione

./..

di cui all'art. 18 del piano paesaggistico;

l'art. 35 delle norme tecniche di attuazione del PRG del comune di Scicli individua l'area su cui insiste l'impianto tra le zone destinate ad usi agricoli. Il punto 3.23 delle norme di carattere generale, come introdotte dal D.A. 2.2.2012, stabilisce che: vengono ritenute compatibili con le zone agricole i depositi di materiali pericolosi (liquidi, infiammabili, esplosivi, etc) fatta salva la specifica disciplina e esclusi quelli riconducibili al decreto legislativo n. 152/2006. Poiché l'impianto di cui si tratta rientra tra quelli riconducibili al d.lgs. n. 152/2006, appare evidente che è illegittimo consentire l'ampliamento dello stesso;

VISTO altresì che la realizzazione del superiore impianto in un sito Unesco metterebbe a rischio tale importante riconoscimento e nuocerebbe gravemente alla vocazione turistica del territorio,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
E PER ESSO
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

a volere adoperarsi urgentemente ai fini del ritiro della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione e gestione dell'impianto di ampliamento della piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti, pericolosi e non, presso il comune di Scicli in contrada Cuturi in variante allo strumento urbanistico, per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dei beni culturali e paesaggistici, a seguito dei motivati dubbi di legittimità emersi da quanto sopra sopra esposto anche al fine di evitare l'insorgere di aspettative e profili risarcitori, tenuto conto, peraltro, del grave allarme sociale e sanitario, oltretutto del rischio della revoca del riconoscimento UNESCO che la realizzazione di una piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi provoca sul territorio.

(16 gennaio 2018)

CAMPO - TRIZZINO - PALMERI - DI PAOLA - SUNSERI -
MANGIACAVALLO - ZAFARANA - CAPPELLO - FOTI - PASQUA
- ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA - TANCREDI - SCHILLACI -
DE LUCA A - PAGANA - DI CARO - MARANO - CANCELLERI -
FAVA

XVII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 10 - Chiarimenti sul piano di gestione dei rifiuti e sulla centrale termoelettrica di San Filippo del Mela.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

nella legislatura precedente non è stato predisposto ed attuato l'annunciato Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e attualmente non risulta nessuna pianificazione del ciclo dei rifiuti nella nostra regione;

ad oggi assistiamo all'emergenza scaturita dall'assenza del Piano rifiuti e gli stessi vengono conferiti, per la maggior parte, in discarica, in assenza di controlli preventivi e con bassissime percentuali di raccolta differenziata nel territorio;

nonostante non esista un progetto complessivo per la nostra regione, la Edipower, nel sito di S. Filippo del Mela, continua a procedere nel progetto di riconversione della centrale termoelettrica alla combustione di CSS;

nell'inceneritore verrebbe bruciato il CSS, ovvero la frazione combustibile dei rifiuti indifferenziati mentre la frazione organica dei rifiuti, che crea i maggiori problemi igienicosanitari, resterebbe appannaggio delle discariche;

l'attuazione e la messa in funzione dell'impianto sarebbe pericoloso per la salute delle centinaia di migliaia di persone che abitano le zone limitrofe;

visto che:

oltre alla procedura AIA, già esitata, risulta aperta quella relativa alla Valutazione d'Impatto Ambientale in seno ai ministeri competenti;

in precedenza già due volte il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha emesso parere negativo ravvisando i vincoli contenuti nel P.T.P. Ambito 9 con riferimento all'area 12D Paesaggio, Riviera di Levante. Tra le direttive del suddetto paesaggio si dispone è necessario che vengano adottati tutti i possibili accorgimenti per ridurre il carico inquinante e mitigare l'impatto visivo di tali impianti ed è vietato il potenziamento degli stessi e

./..

l'ampliamento delle aree interessate;

il riferimento è alla Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela di Edipower e si esprime quindi parere contrario;

tra i pareri, comunque non vincolanti, oltre a quelli già rilasciati in senso negativo dal Comune di San Filippo del Mela e dalla Città Metropolitana di Messina, manca ancora quello della Regione Siciliana, la quale può esprimere la sua volontà politica con riferimento alla riconversione di tale opera nel territorio del Mela;

CONSIDERATO che:

da numerosi studi scientifici risulta che gli inceneritori siano impianti pericolosi per la salute dei cittadini, devastanti per l'impatto ambientale e in contrasto con i vincoli paesaggistici;

i cittadini residenti nella Valle del Mela stanno utilizzando tutti gli strumenti utili per manifestare la preoccupazione per la trasformazione della destinazione d'uso della centrale in termovalorizzatore senza una pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a esporre nelle competenti Commissioni parlamentari e in Aula le scelte che intenda effettuare per la gestione dei rifiuti e in particolar modo con riferimento ai danni che scaturirebbero da una eventuale riconversione della centrale termoelettrica di San Filippo del Mela e, nello specifico se intenda o meno porre in essere i sopra richiamati atti di propria competenza tendenti a scongiurare il rilascio delle autorizzazioni relative alla riconversione della centrale termoelettrica;

ad intervenire con tutti gli strumenti utili, urgenti e improcrastinabili per realizzare una pianificazione regionale, attenta e peculiare, della gestione dei rifiuti che preveda modalità coordinate con i Comuni, tenendo conto dei vincoli paesaggistici, nel rispetto del diritto alla salute degli abitanti, per il raggiungimento di obiettivi legati alla soluzione dell'emergenza rifiuti.

(17 gennaio 2018)

CATALFAMO - AMATA - GALVAGNO

XVII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 12 - Attività ordinarie e straordinarie in materia di gestione e smaltimento del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a) a riferire in Aula circa le attività che vuole porre in essere al fine di superare l'emergenza, oramai strutturata, del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana. In particolare, si chiede di riferire come intenda, L'On. Presidente della Regione siciliana, proporre una strategia, che non contempli soluzioni di continuità alla raccolta ed allo smaltimento in osservanza della legge, finalizzata:

a) a modificare/implementare/abrogare la vigente legge regionale 9/2010 relativa al settore della gestione integrata degli RSU nel territorio siciliano e quali siano gli indirizzi legislativi in ordine alla pianificazione che tengano conto della liquidazione definitiva degli ATO, il passaggio alle SRR o la chiusura/liquidazione delle SRR con il passaggio delle competenze ad altri organi/enti istituzionali quali le ex Province come dallo stesso Presidente della Regione dichiarato;

b) alla gestione del personale ed il relativo passaggio tra i vari enti in osservanza della legge e che contempli il mantenimento dei livelli occupazionali;

c) a redigere ed approvare un Piano regionale dei rifiuti coerente alla vigente normativa e direttive europee di settore, utile e finalizzato ad applicare nei tempi compatibili ad evitare un procedura d'infrazione europea in materia di raccolta differenziata (ricordiamo come i livelli di raccolta differenziata avrebbero dovuto già essere al 65% su territorio regionale), pianificare un'impiantistica utile al pretrattamento ed allo smaltimento dei rifiuti che possa entrare in esercizio, evitando l'interruzione del giornaliero servizio di smaltimento degli RSU, evitare la perdita di 160.000.000,00 di fondi europei in considerazione che il piano esistente (parzialmente vigente) non ha ancora avuto la condizionalità ex ante utile alla rendicontazione della passata programmazione PO-FESR 2007-2013;

d) ad ampliare, realizzare o, comunque, individuare siti che possano permettere lo smaltimento della giornaliera produzione di rifiuto indifferenziato (circa 5.800 tonn/giorno) nelle more della riforma di settore smantellando il regime di

./..

monopolio attualmente esistente in questo settore;

e) ad avviare sistemi di raccolta differenziata nei vari ambiti che possa incrementare nel breve periodo il recupero di multimateriali e la conseguente riduzione di rifiuti da conferire in discarica;

f) ad autorizzare, realizzare e gestire piattaforme utili al recupero del materiale differenziato (carta, plastica, vetro, etc. etc.) in considerazione che l'attuale offerta non risponderebbe ad un aumento della raccolta differenziata;

g) ad autorizzare (AIA) Realizzare (con quali progetti e fondi) ed affidare in gestione (in considerazione che gli ATO in liquidazione non potranno gestire nuove piattaforme mentre le SRR non sono ancora pronte a farlo) un sistema impiantistico finalizzato al trattamento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata (FORSU - umido) per la produzione di compost;

h) ad ottemperare alla vigente disposizione legislativa in materia (art.35 della l. n. 164 del 2014) in materia di termovalorizzazione che obbliga la Regione Siciliana a realizzare impiantistica utile alla valorizzazione energetica della frazione residuale secca (sopravaglio) in proiezione di una raccolta differenziata pari al 65% (che già doveva essere stata raggiunta) per una potenzialità complessiva pari a 700.000,00 tonn/anno;

alla luce delle decine di ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal precedente Presidente della Regione, nonché dall'attuale in continuità amministrativa, a riferire:

se siano stati rispettati gli step di aumento della raccolta differenziata previsti quali condizioni imposte dal Ministero dell'Ambiente per l'apposizione della prevista intesa sulle citate ordinanze ex art. 191 di cui al D.Lgs 152/06 e smi;

in caso contrario, se siano stati presi opportuni provvedimenti, anche sanzionatori, per quei comuni che non abbiano ancora raggiunto i livelli di differenziata previsti (vedi aree metropolitane) sino alla destituzione dello stesso sindaco, come previsto per legge;

se siano stati presi gli opportuni provvedimenti per quei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni delle citate ordinanze ex art. 191 del D.Lgs n. 152 del 2016 e smi (gestori, enti di controllo, dipartimenti, etc. etc.);

se vi sia, ad oggi, un piano, o una strategia, per evitare l'emissione di continue ordinanze in deroga coscienti che le imposizioni ivi previste non potranno mai essere rispettate con conseguente aperture di procedimenti EU-Pilot sfocianti in procedure di infrazione europea per mancato rispetto delle direttive di settore;

./..

con riferimento ai continui proclami di stampa relativi a richieste di stato di emergenza (con poteri speciali ad un relativo commissario governativo) sul ciclo integrato dei rifiuti:

a) quali siano i poteri emergenziali richiesti in considerazione che le normative da derogare dovranno essere specificatamente previste nell'atto amministrativo che dovrà dichiarare l'emergenza stessa. A quali norma si intende derogare al fine di evitare la soluzione di continuità in materia di smaltimento di RSU considerando che le direttive europee ambientali non possono essere derogate e la pianificazione e realizzazione di impiantistica dovrà comunque rispettarle in relazione a provvedimenti di Valutazione d'impatto Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale, comunque necessari;

b) quali siano le norme in materia di raccolta gestione e smaltimento degli RSU al fine di predisporre eventuali trasporti trasfontalieri in considerazione che il produttore del rifiuto rimane chi opera lo spazzamento (ATO, ARO, comuni...);

c) a quali risorse si intenda attingere per effettuare tali trasporti trasfontalieri in considerazione che la tariffa rimane a carico dei comuni e secondo quale principio di danno ai soggetti ordinariamente competenti si intende;

d) come si intenda procedere per non danneggiare quei comuni virtuosi che raggiungono livelli di indifferenziata superiore al 50% e quegli ambiti che si erano dotati per tempo di un'impiantistica utile al ciclo integrato dei rifiuti (e che oggi hanno dovuto sopperire con i propri impianti alle criticità degli altri ambiti regionali), al fine di non incorrere in un aumento globale della tassa di smaltimento in relazione ai maggiori costi necessari per il trasporto all'estero dei rifiuti;

e) alla data odierna, una strategia complessiva che non tenga conto della catastrofica gestione precedente e possa, nelle more di una gestione ordinaria e moderna del ciclo integrato dei rifiuti, determinare un percorso verso il quale indirizzare gli enti ordinariamente preposti, ricordando che le competenze della Regione siciliana in materia di rifiuti devono fermarsi alla pianificazione ed al controllo, mentre l'attuazione deve rimanere a carico degli ambiti territoriali, qualsiasi voglia essi siano, mentre viceversa, si dovranno sempre scontare e compensare danni e costi sull'intero territorio regionale a svantaggio di quelle comunità che, per virtù o lungimiranza, si trovassero, ad oggi, in condizione di assoluta autonomia gestionale.

(19 gennaio 2018)

./..

XVII Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 13 - Revoca della realizzazione di un impianto di biometano nel territorio di Francofonte (EN).

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

in data 17.05.2017 la società Solgesta (S.r.l.), con sede in Roma (RM), ha trasmesso al Comune di Francofonte (SR) apposito avviso pubblico di istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura V.I.A. relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di produzione integrata di biometano da 600 sm³/h ed energia in assetto cogenerativo 'car' da biomasse da realizzarsi in c/da San Biagio (foglio 1 particella 116);

in data 16.06.2017 la sopra citata società ha trasmesso al Comune di Francofonte specifica nota integrativa con la quale si chiedeva l'utilizzo di alcune materie prime aggiuntive, puntualmente descritte nella relazione allegata, nella quantità massima di 25.000 ton/annuo;

in data 25.07.2017 il Responsabile Unico del Procedimento - Responsabile del IV° Settore del Comune di Francofonte ha emesso parere favorevole alla costruzione ed esercizio del nuovo impianto di biometano;

in data 20.11.2017 è stato pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità l'avviso di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 quater comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, in virtù del quale i soggetti interessati possono presentare in forma scritta le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;

in data 18.12.2017 il Consiglio Comunale di Francofonte si è riunito in sessione urgente a seguito della quale ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Rifiuti - Servizio 7 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - AIA dell'Assessorato Regionale competente le seguenti osservazioni:

le norme di attuazione del Piano regolatore approvato nel 2002 non prevedono insediamenti industriali in zona agricola, con la conseguenza che non è stato verificato se nell'area in cui si vuole realizzare l'impianto sussistano vincoli di governo del territorio di carattere comunale, provinciale o

./...

regionale. Tale affermazione risulta suffragata dall'art. 12 comma 7 del D.Lgs. n. 387 del 2003 'promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili' la dove pur consentendo di ubicare gli impianti di produzione di energia elettrica in zone classificate agricole negli strumenti urbanistici, prevede che siano tenute in considerazione le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali. Il Comune di Francofonte, territorio per eccellenza per la produzione di arancia rossa, appartiene al consorzio IGP arancia rossa di Sicilia;

dalla relazione geologica a corredo del progetto presentato dalla ditta Solgesta s.r.l., viene riportato testualmente quanto segue: 'Dall'esame delle cartografiche esistente tale sito risulta essere sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267 del 30/12/1923' e pertanto soggetto a nulla osta da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Siracusa di cui non si conosce l'esito;

il Comune di Francofonte è regolarmente dotato di zona per insediamenti produttivi PIP in contrada Boschetto fornita di tutte le infrastrutture e pertinenze necessarie ad accogliere gli impianti in questione e per tale motivo non si comprende la scelta di allocare la struttura in zona agricola in cui, come sopra detto, non sono previsti insediamenti industriali;

nella zona adiacente la realizzazione dell'impianto è previsto un progetto di realizzazione di laghetti collinari con sbarramento naturale finalizzati al rimpinguamento delle falda acquifere del Comune;

non da ultimo, l'identico progetto della Solgesta è stato presentato al Comune di Calatafimi e sul quale Lega Ambiente ha espresso le proprie perplessità in quanto ritiene che tali impianti per la loro conformazione abbisognerebbero della Valutazione Impatto Ambientale non essendo sufficiente la sola autorizzazione integrale ambientale;

per questi motivi, si ritiene che il Dipartimento regionale in questione debba valutare le suddette osservazioni per la verifica della sussistenza di tutti i pareri richiesti per l'emanazione dell'autorizzazione integrata ambientale e fornire riscontro al Comune di Francofonte prima che siano intraprese ulteriori azioni nelle competenti sedi;

CONSIDERATO che:

le superiori osservazioni formulate dal Consiglio comunale di Francofonte, stante il loro carattere

./..

cogente e preminente, destano non poche perplessità in ordine all'intero iter autorizzativo e, segnatamente, all'adeguatezza/appropriatezza/complettezza/sufficienza dello stesso;

in particolar modo, va chiarito se, così come evidenziato da Lega Ambiente con riferimento ad analogo progetto presentato dalla medesima ditta, tale impianto necessiti ai fini autorizzativi anche della Valutazione di Impatto Ambientale;

PRESO ATTO che alla data odierna il competente Assessorato regionale non ha dato riscontro alla superiori osservazioni formulate dal Consiglio comunale di Francofonte a margine della sessione urgente del 18.12.2017,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

nelle more di un riscontro alle sopra richiamate osservazioni avanzate in data 18.01.2017 dal Consiglio comunale di Francofonte, ad adottare tutti i provvedimenti di propria competenza volti alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della salute pubblica, procedendo, laddove necessario, all'immediato ritiro in autotutela, mediante annullamento o revoca, delle autorizzazioni finora rilasciate e di tutti gli atti alle stesse prodromici.

(19 gennaio 2018)

FAVA - PAGANA - PALMERI

XVII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 14 - Misure a sostegno dell'economia circolare e della valorizzazione dei materiali post-consumo.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO il quadro di riferimento normativo ultranazionale, che costituisce la cornice all'interno della quale devono svilupparsi le politiche ambientali delle regioni dell'Unione europea:

a) l'art. 191, par. 2 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), individua una politica ambientale dell'Unione ispirata ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione e fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, nonché sul principio della correzione dei danni causati all'ambiente e sul principio chi inquina paga;

b) la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, costituisce un quadro giuridico per i rifiuti in ambito europeo e rappresenta la volontà del Legislatore di porre l'attenzione sull'intero ciclo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento con particolare riferimento alle operazioni di riduzione alla fonte, recupero e riciclo. Secondo la Direttiva, il trattamento dei rifiuti deve essere perseguito seguendo una gerarchia che vede in primo luogo la prevenzione della produzione dei rifiuti, dunque la preparazione per il riutilizzo, il recupero, il riciclo e soltanto alla fine lo smaltimento. In Italia il recepimento della Direttiva 2008/98/CE è avvenuto con il D.Lgs. 205/2010 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, le cui principali finalità sono: 1) la prevenzione della produzione di rifiuti; 2) la promozione di una progettazione industriale tale da ridurre all'origine la produzione di rifiuti, soprattutto non riciclabili; 3) la promozione dell'informazione e della partecipazione dei cittadini attraverso adeguate forme di comunicazione; 4) la promozione del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero dei materiali post consumo; 5) la promozione della raccolta differenziata, favorendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative percentuali; 6) l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale che consentano un risparmio di risorse naturali; 7) la riduzione della movimentazione dei rifiuti attraverso l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione; 8) la riduzione dello smaltimento in discarica; 9) il

./..

riconoscimento del ruolo dei Comuni quali responsabili del servizio erogato ai cittadini; 10) l'equilibrio economico del servizio di gestione integrata con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione della tassa sui rifiuti;

c) il VII Programma d'azione per l'ambiente, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 20 novembre 2013, definisce un quadro generale per le politiche da seguire in materia ambientale fino al 2020. L'Unione europea in forza del citato Programma, si è prefissata l'obiettivo di proteggere l'ambiente, nonché la salute dei cittadini riducendo l'impatto negativo della produzione e della gestione dei rifiuti, anche mediante l'applicazione della gerarchia dei rifiuti così come prevista dalla Direttiva 2008/98/CE. L'Unione si è ulteriormente prefissa di incoraggiare la transizione verso un'economia verde e di addivenire a una completa dissociazione della crescita economica dal degrado ambientale. Particolare attenzione è stata posta alla trasformazione dei rifiuti in risorsa, favorendo la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio e rinunciando a metodi inefficienti e nocivi, quali le discariche e la termovalorizzazione;

d) la Comunicazione verso una economia circolare della Commissione al Parlamento europeo del 2 luglio 2014 getta le basi per il superamento della materia dei rifiuti dall'ambito stesso della gestione degli stessi, per travalicare nell'intero processo industriale. La comunicazione Verso una economia circolare mette in piedi una strategia che riprende pedissequamente i passaggi che Paul Connett aveva intuito già diversi anni prima. Secondo la Commissione europea è possibile utilizzare le risorse in modo più efficiente traendo notevoli benefici sia in termini ambientali che economici, e ciò è possibile mettendo a sistema i rifiuti, che per tale motivo, perdono addirittura l'accezione stessa di rifiuto per diventare più semplicemente materiali post consumo capaci di essere reimpiegati in modo continuativo nel ciclo produttivo. Una interessante definizione di economia circolare viene formulata dalla Fondazione Ellen MacArthur, secondo cui con questo termine si intende una economia pensata per potersi rigenerare da sola nella quale i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera. Il modello circolare, dunque, si antepone a quello lineare nel quale le risorse vengono utilizzate seguendo un percorso unidirezionale in cui il ciclo del prodotto parte dalla materia, e una volta concluso, vede trasformarsi il prodotto in rifiuto, costringendo la catena economica a riprendere

./..

daccapo. Nel modello circolare, invece, le risorse vengono indirizzate verso un processo che ne garantisce la massimizzazione dell'efficienza: sin dalla fase della creazione, ogni passaggio della catena industriale è ordinato affinché, tanto lo scarto quanto il prodotto a fine vita diventino, a loro volta, materia prima per un altro ciclo di produzione. In altre parole, nell'era dell'economia circolare, il rifiuto viene sostituito da un catalogo di materie reimpiegabili infinite volte. La Comunicazione non si limita ad indicare una serie di principi di soft law, ma traccia un solco ben preciso all'interno del quale dovranno strutturarsi gli ordinamenti degli Stati membri. Partendo dal dato secondo cui già sei paesi dell'Unione europea sono riusciti a contenere al di sotto del 3% i rifiuti depositati in discarica o smaltiti presso gli impianti di incenerimento, la Commissione ha avviato un percorso di riscrittura delle leggi comunitarie in materia di rifiuti. La road map prevede nuovi obiettivi di riduzione dei rifiuti che si spingono ben oltre quelli attualmente contemplati dalla normativa vigente. Secondo la Commissione, entro il 2025 gli Stati membri dovranno raggiungere il traguardo della riduzione del 30% rispetto ai valori attuali, dei rifiuti alimentari e di quelli del settore della fabbricazione ed inoltre dovranno introdurre il divieto di smaltire qualunque rifiuto riciclabile. Entro il 2030, invece, è previsto un aumento della quantità del prodotto riciclato o riutilizzato del 70% per quanto riguarda i rifiuti urbani e dell'80% per quanto riguarda quelli derivanti dagli imballaggi;

CONSIDERATA la condizione di difficoltà in cui versa la Regione siciliana sia sotto il profilo delle azioni amministrative che della disciplina normativa di dettaglio:

a) la Regione siciliana non dispone di un piano ordinario dei rifiuti ex art. 199 D.lgs. n. 152 del 2006. L'Isola, negli ultimi venti anni, non ha mai conosciuto un periodo di gestione ordinaria. L'avvicinarsi di procedure contingibili ed urgenti ha fatto dell'emergenza un caratteristica del sistema ed è, con molta probabilità, la causa principale del fallimento del modello siciliano. Da Cuffaro a Lombardo fino a Crocetta, il modello di gestione dei rifiuti non è mai entrato sotto il regime ordinario. Il continuo avvicinarsi di ordinanze emergenziali, spesso dettate oltre i limiti del consentito ha rappresentato il modello ordinario di gestione, i cui effetti si sono manifestati sia sotto il profilo ambientale che sotto quello economico;

b) è pubblicato sul sito del Dipartimento regionale dei rifiuti un Piano di gestione di rifiuti di tipo emergenziale, nato sotto l'ordinanza

./..

n. 3887/2010 e in quanto tale incapace di esperire effetti in un regime ordinatorio. A dichiararlo è stato lo stesso assessore, Dott.ssa Contrafatto, audito dalla Commissione bicamerale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della XVII Legislatura, secondo il quale il piano non può più considerarsi adeguato alla situazione normativa vigente, perché per essere un piano adeguato deve seguire degli iter, con acquisizioni di parere e passaggi particolari, che in quell'occasione furono saltati proprio perché eravamo in emergenza. Ora che l'emergenza non è stata più reiterata, in automatico è un piano che, a stretto rigore di diritto, non è conforme;

c) il Presidente del Consiglio dei Ministri, di fronte all'inoperatività della Regione siciliana, il 7 agosto 2015 ha inviato una diffida affinché il Presidente pro tempore approvasse, entro 60 giorni, il piano regionale dei rifiuti adeguato alle prescrizioni definite in sede di VAS dal decreto del Ministero dell'ambiente n. 100 del 28 maggio 2015;

d) all'inerzia del Governo regionale, in data 22 gennaio 2016 i parlamentari Claudia Mannino della Camera dei deputati, Ignazio Corrao del Parlamento Europeo e Giampiero Trizzino dell'Assemblea regionale siciliana hanno inviato una diffida all'assessorato regionale, chiedendo di compiere senza indugio alcuno tutti gli atti funzionali all'approvazione e adozione nel rispetto della normativa vigente, del piano regionale rifiuti;

e) in data 23 febbraio 2016 l'Assessorato regionale ha risposto alla diffida, affermando che il piano regionale rifiuti aggiornato era quello approvato con delibera della giunta regionale il 18 gennaio 2016 e che il rapporto ambientale a supporto della VAS è quello predisposto nel 2012;

f) in verità, sarà poi lo stesso Ministero dell'ambiente a chiarire nella successiva Ordinanza contingibile ed urgente 5/Rif del 7 giugno 2016 che nessun piano regionale dei rifiuti conforme alla disciplina nazionale era stato prodotto e che dunque il Governo regionale risultava ancora inadempiente;

g) la mancanza assoluta di uno strumento di programmazione emerge anche alla fine del mese di ottobre 2017, quando lo stesso Dipartimento regionale dei rifiuti apprende dal Ministero che i servizi della Commissione europea non hanno ritenuto soddisfatta la condizionalità ex ante per l'assegnazione dei fondi PO FESR 2014/2020, per violazioni riconducibili alla mancanza di definizione del piano ed alla carenza di informazioni;

h) la Regione siciliana risulta carente di impianti per la gestione dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata, ciò impedisce i Comuni di implementare e talvolta anche semplicemente di avviare i modelli di raccolta differenziata per

./..

impossibilità di conferimento del prodotto raccolto;

i) la Regione siciliana è caratterizzata da un sistema 'discaricocentrico', ossia legato ad un quasi esclusivo ricorso allo smaltimento in discarica che, invece, dovrebbe costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti. Allo stato attuale, la capacità di smaltimento e di trattamento, nonché la raccolta differenziata e il funzionamento degli impianti sono regolate da provvedimenti contingibili e urgenti. Il totale dei rifiuti differenziati copre circa il 24%, distante dagli obiettivi di legge nazionale che fissavano il 65% al 2012. Il 40% dei rifiuti differenziati è costituito dalla frazione organica, ne deriva che per incrementare la raccolta differenziata sarebbe, dunque, di fondamentale importanza creare le condizioni per implementare gli impianti di compostaggio. Oggi risultano in attività otto impianti di compostaggio per una capacità complessiva di 210.000 tonn/anno. Ampliando le capacità di trattamento dei citati impianti esistenti fino ad un valore di 30.000 tonn/anno ed avviando una ricognizione dei sei impianti pubblici realizzati e non funzionanti con capacità complessiva di circa 68.000 tonn./anno, si potrebbe raggiungere un valore di conferimento pari a 308.000 tonn/anno, che garantirebbero un incremento della raccolta differenziata fino al valore del 30%. Sommando a questi valori i quattro impianti privati in costruzione (Catania, Custonaci, Ragusa, Bel Passo) più l'ampliamento di quello ubicato a Ciminna con una capacità complessiva di 177.800 tonn/anno, si potrebbe raggiungere il valore complessivo di 486.000 tonn./anno pari ad una raccolta differenziata prossima al 40%;

l) in merito alle discariche, oggi ne risultano in attività nove di cui quattro in esaurimento. Si stima che nel secondo semestre 2019 vi sarà un deficit strutturale se non si procede ad integrare con nuove realizzazioni. Particolare criticità si riscontra nel Capoluogo siciliano, per l'imminente chiusura della VI vasca della discarica di Bellolampo e per i lavori necessari alla consegna della VII vasca commisurati in circa 12 mesi. Si aggiunga che non tutte le discariche sono dotate di impianto per il trattamento meccanico biologico (TMB), il che comporta - oltre alla esposizione a procedure di infrazione europea - disservizi legati alla duplicazione dei viaggi che devono compiere i rifiuti per passare da un impianto per il pretrattamento ad un altro per il conferimento definitivo. Si veda il caso di EcoAmbiente a Palermo per il trattamento meccanico biologico e la discarica ubicata nella provincia di Catania gestita dalla ditta Oikos s.p.a.;

m) infine, le piattaforme delle frazioni merceologiche frutto della selezione dalla raccolta

./..

differenziata, sono prevalentemente gestite da privati. Un incremento delle percentuali di raccolta differenziata creerebbero l'interesse e le condizioni per gli operatori del settore di crescere e costruire una economia solida dei materiali post consumo;

n) ai sensi della legge regionale n. 9 del 2010 il territorio è suddiviso in diciotto ambiti territoriali il cui servizio di gestione è organizzato - sulla base di un piano d'ambito - da una Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR) costituita, obbligatoriamente, dai Comuni ricompresi nel territorio interessato. Dalle risultanze emerse dalla Corte dei conti con la delibera n. 223 del 20 dicembre 2017 si evincono gravi criticità connesse al compimento degli atti propedeutici al regolare funzionamento delle SRR, quali quelli relativi al transito del personale, al trasferimento della dotazione di attrezzature, di beni ed impianti e alle procedure di recupero di capitale sociale. Delle diciotto Società per la regolamentazione dei rifiuti ad oggi costituite, soltanto quattro risultano operative avendo completato le procedure di affidamento del servizio di gestione rifiuti. A ciò si aggiunga la pesante eredità debitoria accumulata nel precedente modello di gestione che supera abbondantemente un miliardo di euro e che contribuisce ad impedire l'avvio dei nuovi soggetti d'ambito,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER L'ENERGIA
E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

a redigere un piano regionale dei rifiuti ordinario, tenendo conto della gerarchia delle azioni comprese nel processo di gestione dei rifiuti previste dall'art. 179 del D.Lgs. n. 152 del 2006, del reale fabbisogno impiantistico e delle azioni finalizzate a creare un'economia virtuosa dei materiali recuperati e riciclati, nonché ad avviare iniziative legislative che si ispirino ai seguenti principi:

1) riorganizzazione della governance regionale al fine di superare le criticità legate alle precedenti gestioni, nonché a realizzare economie di scala tali da ridurre i costi di gestione e costruire le basi per un mercato dei materiali post consumo;

2) separazione tra gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo. Al fine di superare il fenomeno monopolistico di attività connesse ma diverse e favorire un corretto sistema della gestione del trattamento dei rifiuti, si stabilisce - nel caso di soggetti privati - il principio di separazione dei ruoli tra gestori delle fasi di

./..

raccolta e recupero e gestori della fase dello smaltimento;

3) semplificazione delle procedure per gli impianti di recupero e riciclo dei rifiuti. Al fine di promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti urbani e speciali, nell'attuazione del principio generale della gerarchia di trattamento, si privilegiano procedure di autorizzazione accelerate e - ove previste - semplificate come disposto dall'art. 214 D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione di impianti di trattamento per il riciclaggio ed il recupero sia di frazioni secche che umide, con l'adozione da parte della Regione di iter amministrativi che dispongano la conclusione del procedimento ed il rilascio del titolo autorizzatorio da parte dell'Amministrazione competente entro e non oltre dodici mesi dalla data del deposito del progetto definitivo da parte del richiedente;

4) divieto di smaltimento dei rifiuti riusabili, riciclabili e non trattati. E' vietato: a) smaltire in discarica rifiuti urbani indifferenziati che non siano stati sottoposti a preliminari operazioni finalizzate a ricavare ulteriori beni o materiali atti al riuso, al riciclaggio, al recupero di materia; b) smaltire in discarica rifiuti riciclabili, rifiuti contenenti sostanze putrescibili non sottoposte a stabilizzazione biologica, comprese le biomasse agricole comportabili;

5) divieto di qualsiasi forma di incenerimento, termovalorizzazione o gassificazione di qualunque tipo di rifiuto urbano indifferenziato;

6) applicazione obbligatoria della tariffa puntuale da parte dei Comuni siciliani entro tre anni dall'approvazione della presente mozione. Entro tre anni dall'approvazione della presente mozione, è attuato il passaggio al sistema della tariffa puntuale, in cui la quota di tariffa variabile per le utenze domestiche e non domestiche è calcolata in modo direttamente proporzionale alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito, o riconoscendo uno sconto commisurato ai quantitativi di frazioni differenziate conferite, ovvero attraverso la combinazione dei predetti metodi, ferma restando l'applicazione del criterio di rilevazione e di contabilità riferito a ogni singola utenza;

7) attuazione delle disposizioni in materia di compostaggio domestico e di comunità di cui all'art. 3, comma 9, dell'ordinanza urgente e contingibile del Presidente della Regione siciliana n. 5/RIF. del 07.06.2016;

8) premialità per coloro che praticano il compostaggio domestico, attraverso uno sconto sulla tariffa determinato dai Comuni pari ad almeno il 20% dell'importo totale della stessa;

9) piani di razionalizzazione della filiera

./..

alimentare e banche alimentari. La Regione di concerto con le associazioni degli agricoltori, con l'industria di trasformazione e del commercio, con le associazioni ambientaliste e con le associazioni dei consumatori, redige un piano della filiera agroalimentare, dalla produzione al consumo, per la razionalizzazione e l'efficiente utilizzo delle risorse agro-alimentari e per l'uso più corretto degli alimenti in scadenza, dei sottoprodotti e degli scarti alimentari al fine di ridurre gli ingenti sprechi di prodotti del settore, nonché degli imballaggi a questi associati e allo scopo di destinare quanto non più utile ai fini alimentari, umani e zootecnici alla ricostituzione della fertilità dei suoli contro i gravi processi di desertificazione in atto. Del pari, sono istituite le banche alimentari - così come disciplinate dalla legge n. 166 del 2016 - intese come luoghi pubblici gestiti dai comuni in collaborazione con le principali organizzazioni umanitarie, con le associazioni di volontariato e con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale del territorio, in cui poter conferire surplus alimentare proveniente da circuiti distributivi commerciali, aziende di produzione, fondazioni e singoli cittadini. La donazione di scorte alimentari, integre e non scadute per scopi di solidarietà civile e di sostegno al disagio sociale, è interesse del Comune stesso al fine di ridurre il conferimento nel sistema di raccolta dei rifiuti urbani e sottrarle allo smaltimento;

10) centri per il riuso e centri di raccolta per il riciclo. Sono istituiti nel territorio regionale, ogni 20.000 abitanti, i centri per il riuso e per il riciclo al fine del riutilizzo di prodotti e di componenti di prodotti esclusi dal circuito per la raccolta differenziata domiciliare, di cui è ancora possibile il riuso anche attraverso processo di riparazione. La gestione dei centri per il riuso e il riciclo è affidata, in via preferenziale ma non esclusiva, alle associazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale del territorio;

11) recupero degli imballaggi nei centri commerciali. La Regione incentiva i centri commerciali, operanti nel territorio siciliano, ad effettuare il servizio di ritiro degli imballaggi consegnati dai consumatori. I centri commerciali che forniscono tale servizio hanno diritto ad una riduzione della tassa sui rifiuti pari almeno al 35%. I punti di raccolta di possono essere costituiti da sistemi automatici. I centri commerciali applicano ai consumatori che conferiscono gli imballaggi uno sconto pari ad almeno il 5% del prezzo di vendita di un prodotto analogo. Ai sensi della presente disposizione si

./..

intendono per imballaggi i seguenti prodotti: bottiglie di vetro con volume maggiore o uguale a 33 cc; bottiglie di PET, PE, PP con volume maggiore o uguale a 50 cc; lattine in alluminio con volume maggiore o uguale a 33 cc; contenitori in tetrapak con volume maggiore o uguale a 50 cc. Per centri commerciali: gli esercizi di vendita al pubblico di prodotti di largo consumo prevalentemente alimentari di dimensioni pari o superiori a 5 mila metri quadrati di superficie;

12) informazione ambientale e partecipazione dei cittadini. La Regione e i Comuni promuovono attività informative a favore dei consumatori sulle buone pratiche ambientali, con particolare riferimento alla raccolta differenziata, nonché all'acquisto di prodotti a basso contenuto di imballaggi;

13) avvio di protocolli d'intesa con i consorzi e filiere di imprese che si occupano del riciclo e il riuso dei beni post consumo, affinché le amministrazioni della Regione possano acquisire il necessario know-how sulle best practices sul ciclo integrato dei rifiuti.

(19 gennaio 2018)

TRIZZINO - PALMERI - FOTI - DI PAOLA - CAMPO -
CANCELLERI - SUNSERI - MANGIACAVALLLO - ZAFARANA -
CAPPELLO - PASQUA - ZITO - CIANCIO - SIRAGUSA -
TANCREDI - SCHILLACI - DE LUCA A - PAGANA - DI CARO
- MARANO

XVII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 15 - Iniziative in ordine alla grave crisi dei rifiuti in Sicilia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

è ormai noto lo stato di grave criticità che affligge il settore della gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Regione siciliana;

la situazione di criticità nel settore della gestione dei rifiuti urbani nel territorio regionale è già stata oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza con D.P.C.M. del 9 luglio 2010, prorogato con d.l. n. 43 del 2013 sino al 31 dicembre 2013. Successivamente, con ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 2014 e del 2015, è stato disciplinato il passaggio alla gestione ordinaria degli interventi già avviati, al fine di consentire la piena realizzazione del ciclo integrato dei rifiuti. Obiettivo che non solo non è stato raggiunto ma che oggi impone di avviare una pianificazione di medio e lungo periodo ripensando l'intero sistema di organizzazione del sistema che ha prodotto degli evidenti risultati fallimentari. Programmazione che deve però essere preceduta da immediati e urgenti interventi volti a scongiurare gravi danni ambientali e sanitari;

CONSIDERATO che:

la grave criticità è determinata dalla bassa percentuale di raccolta differenziata mediamente raggiunta nell'Isola, su cui grava il peso delle città metropolitane. Tale percentuale è cresciuta dal 12,50% nel 2014, al 12,80% nel 2015 al 16% nel 2016 fino al 17% medio nel 2017 e si mantiene a livelli molto bassi e non raggiunge neppure lontanamente la percentuale minima di legge del 65%;

il totale dei rifiuti prodotti in Sicilia ammonta a circa 2.350.000 ton (Ispra 2016) e mediamente a circa 6.450 t/g. Tale quantità per circa l'80% viene inviata in discarica e sottoposta al preventivo trattamento meccanico-biologico. Un ulteriore 2-3 % viene abbancato quale sovralli degli impianti di compostaggio e di selezione del secco;

il rifiuto pervenuto alle discariche ammonta oggi a quantità variabili da 4.000 a 5.000

./..

t/giorno, con punte nei mesi estivi. A ciò si aggiunge la carenza impiantistica. Gli impianti di Compost attualmente autorizzati sono in tutto 18 e la metà di questi non sono operativi. Gli impianti di Trattamento Meccanico e Biologico presentano molteplici criticità e coprono poco più del 60% del fabbisogno di trattamento. Come destinazione finale del processo rimane quindi la discarica;

tuttavia, anche la capacità delle discariche siciliane attualmente autorizzate è in gran parte in via di esaurimento. In particolare, da quanto risulta, sono prossime alla chiusura la discarica di Bellolampo a Palermo, e quella di Trapani. Con riferimento al sistema di Bellolampo, la sesta vasca di originari 1.771.000 mc, realizzata dal Commissario Straordinario nel 2014 e attualmente gestita da RAP, è oggi in via di esaurimento (3 settimane);

PRESO ATTO che:

al fine di allungare la vita utile del sistema di Bellolampo, sono stati trasferiti ad altri siti i conferimenti di 49 Comuni del palermitano (sottovaglio a Castellana; sopravvaglio secco a Catania) con conseguente notevole aggravio dei costi di trasporto (50 /t). Si avrà, dunque, a breve la saturazione della 6a vasca di Bellolampo che avrà, come conseguenza, il blocco della raccolta dei rifiuti in 51 Comuni, compreso il capoluogo di Regione, per circa 1.100.000 abitanti;

per quanto concerne il sistema di Trapani - Borranza - la vasca in esercizio è prossima alla saturazione. Vi conferiscono i Comuni della provincia di Trapani; il sopravvaglio del TMB viene inviato al sito di Siculiana (AG). Inoltre, dal 16 gennaio tutti i Comuni della SRR Trapani sud sono stati dirottati su Siculiana;

TENUTO CONTO che:

le criticità riguardano anche la pianificazione e gestione. Infatti, com'è noto, la Regione siciliana è l'unica a non disporre di un Piano ordinario di gestione dei rifiuti. Nel 2012 la Regione ha pubblicato sul proprio sito web un Piano di gestione di rifiuti urbani di rango emergenziale e peraltro relativo ai soli rifiuti urbani del 2012. Tale Piano non è mai stato sostituito dal Piano di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 9 della legge 9/2010, in base a quanto stabilito dall'art. 199, comma 8, del D.Lgs 152/2006;

inoltre, l'istituzione avvenuta in passato dei cosiddetti ARO, introdotti surrettiziamente da una

./..

circolare, ha generato attività operative differenti e contrastanti tra Comuni aderenti ad una stessa SRR. Risulta, inoltre, che siano stati presentati, negli ultimi tre anni, più di duecento Piani di Raccolta comunali, da parte dei Comuni con la previsione di attivazione dei cosiddetti ARO. Questi Piani sono stati realizzati senza tener conto dei Piani d'Ambito delle SRR, e stanno comportando nuovi oneri, contrariamente a quanto prevede la vigente normativa di settore;

a ciò si aggiunga che la situazione debitoria delle società d'ambito, e quindi dei Comuni, è fuori controllo. Il numero di 18 SRR non risponde a nessun criterio tecnico-economico per la gestione ottimale dal punto di vista economico e ambientale;

da ultimo, si evidenzia che l'evasione della tariffa/tassa in Sicilia è del 50% circa. Chi paga si fa carico due volte, in quanto gli evasori fanno gravare la mancata riscossione sul bilancio dei Comuni, e quindi, sulla fiscalità generale che si traduce o in meno servizi o in aumento della tariffa/tassa,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a porre in essere tutte le azioni necessarie e urgenti - non esclusa la richiesta al Governo centrale di pieni poteri - al fine di sopperire alla saturazione delle discariche siciliane attualmente autorizzate, ivi incluso il trasferimento temporaneo dei rifiuti fuori dal territorio regionale;

ad accelerare i tempi di realizzazione delle infrastrutture pubbliche necessarie a risolvere la carenza impiantistica, come evidenziato nelle premesse;

ad avviare quindi una gestione pianificata e strutturata del sistema integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti, attraverso l'approvazione di un piano di gestione dei rifiuti e una riforma normativa che consenta di riportare il numero degli ambiti territoriali a 9, quanti sono i territori provinciali.

(19 gennaio 2018)

ARICO' - CATALFAMO - LA ROCCA RUVOLO - MILAZZO -
PULLARA - RIZZOTTO

XVII Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 16 - Annullamento in autotutela della procedura di AIA relativa alla domanda presentata dalla ditta Solgesta S.r.l.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

in data 31.07.2017 veniva presentata un'istanza di accesso agli atti dal Movimento Cinque Stelle all'Assessorato Territorio e ambiente in merito agli impianti proposti dalla ditta Solgesta. La risposta all'istanza veniva resa dopo 60 giorni e il Dipartimento Territorio e ambiente sosteneva che non disponeva degli elaborati progettuali in supporto informatico (CD) in quanto la ditta non li aveva forniti in tale formato;

del progetto inerente l'impianto della Solgesta S.r.l. è stato possibile consultare solo una parte della versione cartacea direttamente in assessorato, riuscendo a fotocopiare la Relazione generale del progetto nella quale sono stati trovati molti elementi che meritano dovuti approfondimenti tecnici, possibili solamente con l'acquisizione di tutta la progettazione, per essere posti nelle condizioni di poter esercitare pienamente il relativo ruolo istituzionale. Per tale ragione è stata formalizzata, attraverso la stesura di una nota politica a firma della sottoscritta prima firmataria e del deputato Giampiero Trizzino, la contrarietà al progetto sia sotto il profilo procedurale che tecnico: l'impianto sembrerebbe non far parte di alcuna pianificazione regionale, in quanto è stato fatto rientrare soltanto nella categoria degli impianti di produzione di energia, nonostante, come sembra, si dedicherebbe principalmente alla gassificazione di rifiuti. La nota è stata fatta pervenire la nota all'incontro organizzato dal Sindaco di Calatafimi-Segesta per presentare il progetto alla cittadinanza;

in data 20 novembre 2017 veniva pubblicato sul sito della Regione siciliana l'avviso, con titolo Avviso Autorizzazione Integrata Ambientale (ex comma 3, art. 29-quater, D.Lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.) - Solgesta S.r.l. - Impianto di produzione di biometano in C.da Gallitello - Calatafimi (TP) e testo descrittivo come segue avviso in ottemperanza a quanto prescritto dal comma 3, art.29-quater del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per la libera consultazione del pubblico, inerente la richiesta di A.I.A. relativa alla realizzazione di

./..

un nuovo Impianto per la produzione integrata di biometano' in C.da Gallitello - Comune di Calatafimi - Segesta (TP), depositata dalla ditta Solgesta S.r.l.. Nella stessa pagina veniva pubblicato il link che conteneva nel titolo Allegato: Avviso AIA Solgesta srl - Calatafimi -TP (nuova finestra) che riconduceva al documento della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7 - Autorizzazioni Impianti gestione rifiuti - AIA - U.O.B. 7.2 Autorizzazione Integrata Ambientale per le Province di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, che avvisava, per la libera consultazione del pubblico, che veniva depositata, presso il suddetto Assessorato, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto ad energia rinnovabile di produzione integrata di Biometano da parte della ditta Solgesta s.r.l.;

in data 28 novembre 2017 si è reso necessario l'invio di una nota, avente ad oggetto Avvisi di Autorizzazione Integrata Ambientale relativi all'impianto di produzione di biometano in C.da Gallitello - Calatafimi (TP) della Ditta Solgesta S.r.l, e in C.da San Biagio - Francofonte (SR), pubblicati online in data 20.11.2017, ex. art. 29-quater c. 3 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., a firma della scrivente, al Dirigente del Servizio 7 Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti - A.I.A presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con la quale si segnalava, tra le altre cose, che l'avviso dell'A.I.A relativo all'impianto per la produzione integrata di biometano in C.da Gallitello, Comune di Calatafimi-Segesta, nella provincia di Trapani, è stato pubblicato dall'U.O.B. 7.2., responsabile per le province di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa;

in data 6 dicembre 2017 l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia - Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni, con una nota inerente l'accesso agli atti dell'on. Giampiero Trizzino del 31.07.17, rappresentava l'impossibilità di evadere le richieste (si richiedevano gli elaborati progettuali degli impianti) a seguito di una grave situazione logistica in cui versa l'archivio generale, e che, prima della scadenza del tempo necessario per soddisfare la richiesta, faceva una comunicazione telefonica in cui si informava la sottoscritta prima firmataria in merito all'intenzione di evadere le richieste quanto prima;

./..

in data 12 dicembre 2017, con nota protocollata l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia - Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni comunicava all'on. Giampiero Trizzino l'invio di allegati inerenti solo i pareri pervenuti per il Progetto in questione, specificando che lo stesso Ufficio provvedeva a richiedere alla società Solgesta la copia completa in formato digitale del Progetto;

CONSIDERATO che:

nelle disposizioni procedurali previste dal Codice dell'Ambiente, in particolare ai sensi del combinato disposto del comma 2 e comma 3 dell'art. 29 quater del D.lgs 152/2006, si prevede che l'autorità competente individui gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico;

tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente, e che la stessa autorità pubblica nel proprio sito web deve pubblicare l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti per permettere ai portatori d'interesse (cittadini, associazioni, comitati ecc.), ai fini dell'accesso agli atti e per poter esercitare in modo trasparente rispetto al procedimento amministrativo, il diritto di trasmettere le osservazioni;

sono scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni alla domanda di AIA presentata dalla Ditta Solgesta S.r.l. nonostante la documentazione relativa agli impianti della Ditta Solgesta S.r.l. non sia mai stata resa disponibile in formato digitale dall'Ufficio dove l'azienda li ha depositati; tutto ciò, inoltre, appare in contrasto con quanto previsto dall'art .1 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che disponeva nei confronti del Governo di ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio innanzitutto digitale (digital first) al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai

./..

servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici;

è parte integrante della suddetta legge 7 agosto 2015, n. 124 la normativa cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act), introdotta con decreto legislativo n. 97 del 2016 per mezzo della quale l'ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. L'obiettivo della norma, è anche quello di favorire una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile, e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo;

TENUTO CONTO che il mancato accesso digitale, avendo impedito o ostacolato il facile accesso al pubblico, collide con la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale meglio conosciuta come Convenzione di Aarhus che garantisce, nei rapporti tra il pubblico e le autorità pubbliche, il diritto alla trasparenza e alla partecipazione in materia ai processi decisionali di governo locale, nazionale e transfrontaliero concernenti l'ambiente;

CONSTATATO che:

ai sensi dall'art. 21 octies e nonies della l. 241 del 1990 e s.m.i con efficacia retroattiva, è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, è illegittima la procedura di AIA relativa alla domanda della Ditta Solgesta S.r.l perché adottata in violazione di legge e, quindi, sarà illegittimo il conseguente atto amministrativo (AIA) per la presenza di vizi di legittimità originari identificati nella carenza documentale;

viene disattesa la direttiva europea IED, Dir. 2010/75/UE cui le autorizzazioni AIA, di cui necessitano le aziende, si uniformano in relazione ai relativi principi che disciplinano l'obbligo di informazione e partecipazione dei cittadini e l'approccio di collaborazione tra amministrazioni e gestori impianti;

le osservazioni al Progetto della Ditta Solgesta S.r.l. da parte di Arpa Struttura Territoriale di Trapani hanno rilevato lacune e incongruenze nel Piano di Monitoraggio e Controllo relativo all'impianto sino a chiedere un aggiornamento del PMC prima della messa in esercizio degli impianti che tenga conto delle osservazioni poste

./..

dall'agenzia, e che il Comando Militare Esercito Sicilia, sempre nelle osservazioni al Progetto, evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati nelle aree interessate e che tale rischio è eliminabile previa bonifica ai sensi di legge;

EVIDENZIATO che:

in data 13.12.17 è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo allo scopo di disporre gli opportuni accertamenti in ordine alla vicenda fin qui trattata; in data 14.12.17 il Sindaco di Calatafimi-Segesta Vito Sciortino scrive all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Serv. 3 e Serv. 7, con nota prot. n. 20882 del 14.12.17, per notificare la formale revoca in autotutela del parere condizionato a suo tempo espresso con nota n. 14067 del 13.09.17, condividendo tale parere con l'intera Giunta municipale. Nella suddetta nota il Sindaco rileva 'non poche anomalie, gravi dubbi e palesi perplessità' riguardanti il progetto della Solgesta che dovrebbe realizzare il suo progetto impiantistico in contrada Gallitello, e scrive: 'Quindi lo stesso Sindaco ha revocato in data 14/12/2017 in autotutela il suo parere favorevole espresso il 13 settembre 2017 invitando la Solgesta ad eliminare dal progetto la lavorazione dei rifiuti solidi urbani ovvero Rsu e lasciando solo la lavorazione dell'organico'.;

in data 20.12.17 è stata presentata un'istanza di annullamento in autotutela del procedimento di domanda di A.I.A al Direttore del Dip. Acqua e rifiuti, dr. Gaetano Valastro, e p.c. all'ex Assessore regionale, on. Vincenzo Figuccia e al Presidente della Regione, on. Nello Musumeci;

in risposta alla nota del sindaco Sciortino del 14.12.17, con nota del 10 gennaio 2018, la Solgesta, attraverso un suo delegato, scrive testualmente: 'la scrivente è disponibile ad assumere un atteggiamento più conciliante (come richiesto dal sindaco), e a tal proposito manifesta la propria disponibilità ad apportare la necessaria modifica progettuale al fine di realizzare un impianto di biometano alimentato con l'utilizzo della frazione organica dei rifiuti, con esclusione dei rifiuti solidi urbani (RSU).',

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ

ad annullare la procedura di AIA relativa alla domanda presentata dalla ditta Solgesta S.r.l. e ad

./...

avviare una nuova procedura nel rispetto delle norme citate, garantendo a tutti l'accesso in formato digitale al progetto relativo agli impianti per cui è stata posta la domanda di AIA.

(19 gennaio 2018)

PALMERI - DE LUCA A. - ZAFARANA - CAMPO -
CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - DI CARO - DI PAOLA
- FOTI - MANGIACAVALLO - MARANO - PAGANA - PASQUA -
SCHILLACI - SERGIO - SIRAGUSA - SUNSERI - TRIZZINO -
ZITO - FAVA

MOZIONI NN. 2-3-4-5-7

XVII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 2 - Riconoscimento dello stato di calamità naturale nel territorio dell'ex Provincia regionale di Enna.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

la carenza di piogge a partire dalla primavera 2017 ad oggi ha generato danni irreparabili agli allevamenti, alle molteplici strutture serricole e alle coltivazioni presenti nel territorio ennese;

la scarsa risorsa idrica costringe i produttori agricoli a vedere fallito il raccolto del grano e la produzione dei foraggi per il 2018;

RILEVATO che:

l'esposizione degli agricoltori ai rischi naturali dovuti a fattori ambientali avversi e a condizioni climatiche sempre meno prevedibili si aggrava di giorno in giorno e mette in pericolo la sostenibilità economica delle aziende;

le superfici seminate sono compromesse ed è troppo tardi per poter riseminare di nuovo;

le sorgenti impoverite costringono gli allevatori a procurare l'acqua per i propri capi di bestiame altrove con notevoli aggravii di costi;

gli scarsi indennizzi concessi a posteriori dagli enti pubblici non sono più sufficienti a risarcire gli agricoltori dalle perdite subite, e tanto meno a ristrutturare il potenziale produttivo danneggiato;

CONSIDERATO che:

gli agricoltori ed i rappresentanti di categoria denunciano da tempo le scarse possibilità di sopravvivenza delle imprese dovute in primis dall'impossibilità di competere su un mercato inondato da prodotti provenienti dall'estero;

le rappresentanze degli agricoltori hanno chiesto l'intervento del Governo regionale a sostegno degli imprenditori agricoli e dei lavoratori del settore,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

./..

a riconoscere lo stato di calamità naturale nel territorio della ex provincia di Enna;

a recepire, tempestivamente, ogni iniziativa finalizzata alla quantificazione dell'entità dei danni alle produzioni in coerenza con quanto previsto dalle legislazioni in materia.

(29 dicembre 2017)

PAGANA - CANCELLERI - CAMPO - CAPPELLO - CIANCIO
- DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA - FOTI -
MANGIACAVALLO - MARANO - PALMERI - PASQUA -
SCHILLACI - SIRAGUSA - SUNSERI - TANCREDI - TRIZZINO
- ZAFARANA - ZITO

XVII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 3 - Attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 2016.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

il comma. 19 dell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 2016 stabilisce che i soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma.1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità onnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Resta in ogni caso esclusa l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci;

in ordine alla modalità di corresponsione della suddetta indennità il successivo comma 20 prescrive che i beneficiari delle misure di cui al comma 19 sono autorizzati a negoziare il relativo credito, con l'applicazione di un tasso pari al TEGM trimestralmente rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni di anticipazione e sconto, decurtato almeno del 30 per cento presso una banca di propria fiducia inserita in una long list pubblicata entro il 30 giugno 2017 sul sito internet della Regione a seguito di interpello (avviso/richiesta di manifestazione di interesse) da parte del Dipartimento regionale delle finanze e del credito da esperirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione interviene nelle predette operazioni creditizie quale debitore ceduto e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il pagamento del credito ceduto e degli interessi in otto rate semestrali. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi

./..

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità attuative';

CONSIDERATO che in ottemperanza agli obblighi di legge, con D.D.G. n. 582 dell'Assessorato dell'Economia- Dipartimento delle Finanze e del Credito- veniva approvata la long list delle banche iscritte all'Albo di cui all'art.13 del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) interessate allo svolgimento delle operazioni creditizie di cui all'art.3, commi 19 e 20 della Legge regionale n. 27/2016, che hanno trasmesso manifestazioni di interesse;

APPRESO che:

il Presidente della Regione siciliana non ha ancora provveduto all'emanazione del decreto di cui al comma 20 dell'art. 3 della Legge n. 27/2016 con il quale si sarebbe proceduto alla definizione delle modalità attuative della Legge;

la mancanza di tale decreto rende inattuate le norme contenute nella Legge n.27/2016, nega i diritti di tutti quei soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con la Regione e rappresenta l'ennesimo esempio delle politiche di Governo lasciate incomplete,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a procedere all'emanazione del sopra citato decreto e venga istituita un Ufficio speciale che si occupi della trattazione dei casi.

(5 gennaio 2018)

FOTI - CANCELLERI - CAMPO - CAPPELLO - CIANCIO -
DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA - MANGIACAVALLLO -
MARANO - PALMERI - PAGANA - PASQUA - SCHILLACI -
SIRAGUSA - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA
- ZITO

XVII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 4 - Incentivi alle imprese artigiane.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Decreto Bassanini) venivano conferiti alle Regioni funzioni e compiti amministrativi dello Stato, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

il trasferimento di funzioni, per espressa disposizione di Legge, avviene con modalità diverse per le Regioni a statuto ordinario rispetto a quelle a statuto speciale, per quest'ultime, infatti, è previsto l'adeguamento dei singoli Statuti, in mancanza del quale le funzioni rimangono in capo allo Stato;

gli statuti delle regioni a statuto speciale vengono attuati, per le materie e gli ambiti previsti, da norme approvate con la forma di decreto legislativo. Il procedimento prevede che sullo schema della norma di attuazione dello statuto speciale sia sentita la Commissione Paritetica; in seguito al positivo parere della Commissione, lo schema viene sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, promulgato e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale;

in materia di incentivi alle imprese, le Regioni a statuto speciale: Sardegna (D. Lgs 17 aprile 2001, n. 234), Trentino Alto Adige (d.lgs 11 giugno 2002, n.139), Friuli Venezia Giulia (d. lgs 23 aprile 2002, n. 110) e Valle D'Aosta (d. lgs 15 luglio 2015, n.116) provvedevano agli adeguamenti previsti e attuavano il decentramento amministrativo, non così la Regione Siciliana;

a causa di ciò, tutt'oggi le funzioni in materia di incentivi alle imprese artigiane continuano ad essere, per la Sicilia, esercitate dallo Stato, creando di fatto una gestione decentrata per le Regioni a statuto ordinario e per quelle a statuto speciale che hanno adeguato i propri statuti, mentre rimane una gestione centralizzata per la Regione siciliana;

per effetto degli adeguamenti statutari attuati dalle predette Regioni a statuto ordinario ricevono i trasferimenti annuali, ripartiti in quote

./..

trimestrali di eguale importo, indicate nei decreti della RGS, mentre la quota calcolata per gli incentivi nella Regione Siciliana viene riassegnata alle amministrazioni centrali che svolgono a livello statale le funzioni, in attesa delle norme di attuazione previste dallo Statuto;

VISTO che:

la legge 949/52 è il principale strumento agevolativo, nel comparto del credito, per sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane, i beneficiari infatti sono tutte le imprese artigiane, consorzi e società consortili costituiti, anche in forma di cooperativa, esclusivamente fra imprese artigiane;

le agevolazioni per l'accesso al credito con la Legge 949/52 avvengono tramite Artigiancassa s.p.a;

CONSIDERATO che:

non è ancora stato avviato l'iter affinché si giunga all'approvazione delle norme di attuazione per effettuare il trasferimento delle funzioni alla Regione Siciliana e attuare decentramento amministrativo anche in materia di incentivi alle imprese artigiane;

tale passaggio è indispensabile per stilare una nuova convenzione con Artigiancassa s.p.a., riavviare l'attribuzione delle risorse messe a disposizione dalla legge n. 949/52 e richiedere allo Stato gli oltre 200milioni di euro destinati agli artigiani siciliani;

la mancata erogazione delle risorse comporta un danno incalcolabile per gli ottantamila artigiani siciliani e tali somme avrebbero certamente salvato numerosi posti di lavoro e garantito la sopravvivenza di molte famiglie, provate irrimediabilmente dalla crisi,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad avviare tutte le procedure necessarie al trasferimento delle funzioni anche in materia di incentivi alle imprese artigiane, attuando così l'indispensabile decentramento amministrativo, perchè venga riavviata l'attribuzione delle risorse messe a disposizione dalla legge n. 949 del 1952 a favore delle imprese artigiane siciliane e vengano richiesti allo Stato gli oltre 200 milioni di euro pregressi ad esse destinati.

(5 gennaio 2018)

./..

FOTI - CANCELLERI - CAMPO - CAPPELLO - CIANCIO -
DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA - MANGIACAVALLO -
MARANO - PALMERI - PAGANA - PASQUA - SCHILLACI -
SIRAGUSA - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA
- ZITO

XVII Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 5 - Inclusione, tra i componenti con diritto di voto nel Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020, della rappresentanza dell'Ordine regionale dei dottori agronomi e forestali della Sicilia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Sicilia (PSR Sicilia 2014- 2020) è stato istituito con D.A. n.01/GAB del 25/01/16 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea in conformità agli art. 47 e 48 del citato Reg. (UE) n.1303/2013, sulla base di quanto contenuto nel paragrafo 15.2 dello stesso Programma approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8403 del 24 novembre 2015;

ATTESO che il Comitato di Sorveglianza è composto, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Reg. (UE) n. 240/2014 (Codice di Condotta) e dal paragrafo 15.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, dal Partenariato istituzionale e dal Partenariato socio - economico;

RILEVATO che tra i componenti del Comitato di Sorveglianza con diritto di voto manca la rappresentanza dell'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia e che dalla comparazione della composizione degli omologhi Comitati di Sorveglianza PSR 2014-2020 di altre regioni la rappresentanza dell'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali, con diritto di voto, è invece garantita;

CONSIDERATO che la mancanza della rappresentanza del suddetto Ordine risulta incomprensibile poiché per questa via, durante la programmazione e gestione delle misure del PSR, viene a mancare una voce altamente qualificata che, se presente invece, apporterebbe un positivo giovamento ai lavori di gestione e programmazione del Comitato di Sorveglianza;

ATTESO che nei possibili casi di conflitto di interesse è già previsto all'articolo 9 del Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza che i componenti del Comitato devono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni che possano coinvolgere interessi propri o di soggetti, organizzazioni, enti, associazioni, comitati, società con i quali abbia rapporti. Il soggetto

./..

dovrà comunque astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il Comitato è chiamato a decidere/prendere atto sul reale o potenziale conflitto d'interessi,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
E PER ESSO
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO
RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

a porre in essere tutte le azione necessarie affinché venga inclusa la rappresentanza dell'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia tra i componenti con diritto di voto del Comitato di Sorveglianza PSR Sicilia 2014 - 2020.

(8 gennaio 2018)

FOTI - CANCELLERI - CAMPO - CAPPELLO - CIANCIO -
DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA - MANGIACAVALLLO -
MARANO - PALMERI - PAGANA - PASQUA - SCHILLACI -
SIRAGUSA - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA
- ZITO

XVII Legislatura ARS

MOZIONE

N. 7 - Sviluppo delle linee metropolitane filoviarie e del trasporto rapido di massa nell'ambito delle città metropolitane.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

la presente mozione mira alla costituzione di un tavolo tecnico permanente, che dia risposte e linee guida per garantire che a Palermo si concludano i lavori per il trasporto pubblico di massa;

l'incertezza e ritardi per la realizzazione delle linee metropolitane filoviarie e del trasporto rapido di massa a Palermo, obbligano a serie considerazioni di carattere organizzativo. Dal momento che la politica dei trasporti a scala urbana è oggi più che mai fortemente connessa ai temi della tutela della salute dei cittadini e dello sviluppo del tessuto commerciale e imprenditoriale, si rende necessaria l'approvazione di una mozione per sollecitare e favorire il completamento delle opere infrastrutture cittadine;

CONSIDERATO che Il bipolarismo tra le grandi opere a carattere nazionale e quelle che riguardano la Sicilia, è sintomatico dell'incompiutezza dei lavori regionali. A Palermo, pesa come una zavorra l'apparente distrazione dell'Amministrazione comunale di Palermo nei riguardi della costruzione delle linee di metropolitana automatica leggera (MAL) della città. La Giunta Comunale ha provveduto nel dicembre dello scorso anno a prendere atto delle conclusioni positive della Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel maggio 2016, quindi con oltre 18 mesi di ritardo è indispensabile dare una accelerazione. Ecco perché la presentazione di un documento politico come una mozione, volta a riunire tutte le istituzioni per garantire la realizzazione di un'opera che crea lavoro e garantisce il miglior sistema del trasporto pubblico di massa;

ATTESO che:

l'obiettivo della presente mozione è quello di impegnare il Presidente della Regione e l'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti alla costituzione di un tavolo tecnico permanente, al quale siano presenti la Città Metropolitana, il Comune di Palermo e i soggetti tecnici competenti,

./..

ivi compresi quelli designati dal prossimo Governo nazionale. Con l'avvio di un dialogo che sia in grado di dettare procedure amministrative e tempi certi per la prosecuzione rapida della progettazione, si potrà marciare verso la necessaria acquisizione delle risorse disponibili, di quelle programmate e per l'avvio della realizzazione dell'opera entro il termine del periodo di programmazione comunitaria 2014-2020;

EVIDENZIATO, altresì, che a Palermo, nonostante l'assegnazione di 100 milioni di euro, provenienti dal Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020 per la realizzazione del secondo lotto della Chiusura dell'Anello Ferroviario, opera tutta in sotterraneo, di cui è in fase di realizzazione il primo lotto ma è incerto il termine dei lavori, ed altri 23 milioni di euro del contratto di Programma di RFI per il miglioramento delle linee esistenti, ovvero del Passante Ferroviario, non si comprendere, a tutt'oggi, la sofferenza nel tutelare un settore strategico come quello dei trasporti,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

ad intervenire e porre in essere quanto in premessa esposto.

(15 gennaio 2018)

MILAZZO - GENOVESE - CALDERONE - MANCUSO